

COMUNE DI OROTELLI

C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE 1
DEL 29/03/2019

adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA	05/04/2019	PROT. N.	1722	ELENCO N.	1
---------	------------	----------	------	-----------	---

Oggetto:	Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvazione tariffe TARI anno 2019
----------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	PRESENTI	CONSIGLIERE	PRESENTI
Marteddu Giovannino	Si	Brau Claudia	Si
Salis Maria Angela	Si	Ladu Pietro	No
Bosu Salvatore	No	Carta Luisa	Si
Pusceddu Anna Maria	Si	Marteddu Francesca	No
Mereu Piero	Si	Pudda Massimo	Si
Sapa Gianni	Si	Sini Sonia	Si
Bosu Fabio	Si		

Consiglieri Presenti **10**

Consiglieri Assenti **3**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267, **Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;**

ESSENDO legale il numero degli intervenuti il **Sindaco Marteddu Giovannino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 29/03/2019

OGGETTO: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvazione tariffe TARI anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale si proroga il termine dell'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari relative all'approvazione del Regolamento TARI (nr 08 del 15 luglio 2014) e successive modifiche ed integrazioni (nr. 16 del 29 settembre 2014);

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, aggiornato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29 settembre 2014, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata in forza di convenzione con l'Unione dei comuni Barbagia ;

Preso atto che con note Prot. N. 4849/2018 e n. 4850/2018 , su istanza dell'ufficio tributi, il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe per l'esercizio 2019;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 227.228,71 (pari ad € 92.232,94 quali costi fissi e pari ad € 134.995,71 quali costi variabili) ;

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29 settembre 2014 , che all'articolo 7 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alla composizione del nucleo familiare e in relazione alla superficie degli immobili, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito , in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato che l'Amministrazione comunale valuta opportuno effettuare una politica tariffaria che tenga conto della necessità di tutelare le famiglie numerose, dai 4 componenti in sù, utilizzando le leve consentite dalla gestione dei coefficienti kb , individuando l'impiego di coefficienti ad hoc;

Considerato altresì che l'Amministrazione reputa opportuno riconoscere, per il corrente anno a titolo sperimentale, per poi inserirle nel Regolamento del tributo una volta riscontrato un positivo esito, due tipologie di agevolazioni che riguardano:

- a) studenti universitari , regolarmente iscritti e titolari di un contratto di locazione registrato all'agenzia delle Entrate (per evitare una duplicazione di tassazione a carico della famiglia d'origine);
- b) cittadini che costituiscano un nucleo familiare di mono occupanti , che abbiano già compiuto il 65° anno d'età (per tutelare contribuenti che in moltissimi casi presentano condizioni economiche ove l'unica fonte di sostentamento è la pensione);

Considerato che per poter usufruire delle agevolazioni in parola , si dovrà presentare istanza di parte ed essere in regola con tutti i versamenti di tutti i tributi locali per i 5 anni precedenti;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati :

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- la nota tecnico illustrativa del responsabile del servizio;

Sentito il Gruppo di Minoranza nelle persone del Capo Gruppo Luisa Carta e del Consigliere Massimo Pudda felicitarsi per il risultato raggiunto di contenimento dei costi in bolletta per i cittadini; è frutto del lavoro di tutti, ma è arrivato dopo la forte sollecitazione del gruppo di Minoranza; la Minoranza ha fortemente voluto, da anni, che si studiasse una soluzione in questo senso; ringraziano i dipendenti del settore per il meticoloso lavoro svolto per trovare soluzioni al contenimento dei costi. L'auspicio è che, come si è riusciti con la TARI, si cerchino altre soluzioni in diversi settori che riguardano i cittadini, con la collaborazione e con il confronto, talvolta aspro ma produttivo, con i tecnici.

Il Sindaco rimarca che la soluzione si è trovata tutti insieme: quando si lavora in sintonia tra Maggioranza e Minoranza per il bene del paese le soluzioni arrivano più facilmente. Ringrazia gli uffici per il certosino lavoro svolto in queste settimane;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime

DELIBERA

- **Di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di approvare** il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 di cui all'articolo 10 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il costo complessivo è pari ad € 227.228,71 (pari ad € 92.232,94 quali costi fissi e pari ad € 134.995,87 quali costi variabili);
- **Di riconoscere** per il corrente esercizio, in via sperimentale, a condizione che il contribuente richiedente debba essere in regola con tutti i versamenti di tutti i tributi locali per i 5 anni precedenti, le seguenti agevolazioni a favore delle seguenti categorie:
 - a) studenti universitari, regolarmente iscritti e titolari di un contratto di locazione registrato all'agenzia delle Entrate (per evitare una duplicazione di tassazione a carico della famiglia d'origine);
 - b) cittadini che costituiscano un nucleo familiare di mono occupanti, che abbiano già compiuto il 65° anno d'età (per tutelare contribuenti che in moltissimi casi presentano condizioni economiche ove l'unica fonte di sostentamento è la pensione);
- **Di approvare** per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che le medesime hanno effetto dal 1 gennaio 2019;
- **Di approvare** gli allegati al presente atto, che fanno parte integrante e sostanziale;
- **Di autorizzare** idoneo capitolo di spesa nell'erigendo bilancio 2019/2021 a carico della fiscalità generale per finanziare la copertura del mancato gettito dovuto al riconoscimento delle agevolazioni individuate;
- **Di definire** per l'esercizio 2019 le seguenti scadenze per i versamenti da effettuarsi tramite modello F24 (31 luglio 2019, 30 settembre 2019, 30 novembre 2019, 31 gennaio 2020);
- **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL				
CONSIGLIO COMUNALE	N°	1	Del	29/03/2019

OGGETTO	Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvazione tariffe TARI anno 2019
----------------	---

SERVIZI FINANZIARI

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

05/04/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta



Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 29/03/2019

